



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 05 – 15 LUGLIO 2026

Riunione del 06.07.2026

113.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI della S.S. ASD S. GIUSEPPE VOLLEY, in persona del Presidente p.t. e della Sig.ra M. G., nella qualità di Presidente della ASD S. GIUSEPPE VOLLEY

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vicepresidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno | Componente |

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico di:

A) A.S.D. San Giuseppe Volley (13.065.0929), in persona del Presidente, Sig.ra M. G., per la violazione dell' art. 18 Statuto Fipav, degli artt. 2 e 61 R.A.T., degli artt. 1, 74 e 76 Reg. Giurisdizionale., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio A.S.D San Giuseppe Volley, dopo il tesseramento dell'atleta B. P. per la stagione sportiva 2025/26, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente almeno al versamento della prima rata di € 3.325,00 (tremilatrecentoventicinque/00), pari al 50% della somma complessiva dovuta di € 6.650,00 (seimilaseicentocinquanta/00), in favore del sodalizio A.S.D. Tya Pallavolo Marigliano a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dal suddetto atleta, B. P., nei confronti dell'A.S.D. Tya Pallavolo Marigliano.

B) Sig.ra M. G., n. q. di Presidente della società A.S.D. San Giuseppe Volley (13.065.0929), per la violazione degli artt. 18 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giurisdizionale., nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio A.S.D San Giuseppe Volley, dopo il tesseramento dell'atleta B. P. per la stagione sportiva 2025/26, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente almeno al versamento della prima rata di € 3.325,00 (tremilatrecentoventicinque/00), pari al 50% della somma complessiva dovuta di € 6.650,00 (seimilaseicentocinquanta/00), in favore del sodalizio A.S.D. Tya Pallavolo Marigliano a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dal suddetto atleta, B. P., nei confronti dell'A.S.D. Tya Pallavolo Marigliano.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'esposto del 25.02.2026 presentato alla Procura Federale FIPAV dalla A.S.D. Tya Pallavolo Marigliano, che lamentava il mancato pagamento, da parte della *A.S.D. San Giuseppe Volley*, del premio di compensazione previsto dall'art. 61 R.A.T., in relazione al tesseramento dell'atleta B. P., a seguito della comunicazione di recesso da parte di quest'ultimo all'A.S.D. Tya Pallavolo Marigliano.

La Società esponente allegava anche le missive con cui, nei termini di legge, costituiva in mora l'*A.S.D. San Giuseppe Volley*, sollecitando il pagamento del premio in questione.

In data 03.03.2026 la Procura dava avvio alle indagini e, con supplemento istruttorio di pari data, la stessa chiedeva conferma all'Ufficio Tesseramento dei dati e dei fatti posti a fondamento della già menzionata segnalazione.

A mezzo nota dell'11.03.2026 il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento confermava le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare da parte della società incolpata in favore della società A.S.D. Tya Pallavolo Marigliano, a titolo di premio di compensazione, era pari complessivamente ad € 6.650,00 per il tesseramento dell'atleta B. P.

Gli incolpati non si difendevano ed, alla luce delle risultanze istruttorie, con atto del 14.04.2026 la Procura Federale concludeva le indagini e procedeva, quindi, al deferimento degli incolpati con relativo atto del 30.04.2026 (Reg. n. 83/2025-26), contestando gli addebiti di cui sopra.

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per la data del 17.06.2026; in relazione a tale udienza gli incolpati chiedevano un differimento, che, in pari data, il Tribunale Federale disponeva per la data del 06.07.2026, da svolgersi sempre in modalità di videoconferenza.

A tale udienza si è collegato il Sostituto Procuratore Avv. Marco Altobelli, il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di € 1.000,00 (mille/zerozero) per la società *A.S.D. San Giuseppe Volley* e della squalifica di 1 mese per la Presidente di quest'ultima.

Nessuno è comparso per gli incolpati.

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Motivi della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati, peraltro non contestato neanche da questi ultimi, per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.



A seguito dello svincolo e del tesseramento dell'atleta B. P., con pec del 05.02.2026 e dell'11.03.2026 l'A.S.D. Tya Pallavolo Marigliano ha chiesto, nei termini di legge, all'A.S.D. *San Giuseppe Volley* il pagamento in proprio favore del premio di compensazione maturato, senza, però, alcun esito.

Il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento ha confermato le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore della A.S.D. Tya Pallavolo Marigliano, a titolo di premio di compensazione, è pari ad € 6.650,00.

La mancata difesa degli incolpati, sia nella fase istruttoria espletata dalla Procura Federale, sia nel presente giudizio, costituiscono ulteriori elementi utili per ritenere sussistenti e provati gli addebiti disciplinari loro mossi.

La circostanza, riferita ed attestata dalla società esponente, del pagamento del premio di compensazione effettuato, nelle more, dall'A.S.D. *San Giuseppe Volley* costituisce ulteriore conferma del riconoscimento del debito nei confronti del sodalizio esponente.

Tale adempimento è, però, avvenuto soltanto *in limine* all'udienza di discussione del presente giudizio e non può, di certo, ritenersi idoneo a scriminare la condotta antiregolamentare posta in essere dagli incolpati; per quanto concerne la determinazione della misura della sanzione disciplinare da comminarsi si dovrà, comunque, tener conto di tale atto di resipiscenza.

P. Q. M.

il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico della Sig.ra **M. G.**, quale Presidente della *A.S.D. San Giuseppe Volley*, per 1 (un) mese decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate e la multa pari all'importo di € 1.000,00 (mille/zerozero) a carico della *A.S.D. San Giuseppe Volley*, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Roma, 06 Luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 Luglio 2026